



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**  
Direzione Centrale per la Formazione

## *Corso di Formazione per Capo squadra*

### *Sicurezza nei luoghi di lavoro* *B.3.1. Inquadramento legislativo*

*materiale didattico curato da:*

*Maria Francesca Conti, Sabrina Dessy, Fabrizio Vestrucci*



# B.3.1. Inquadramento legislativo - RIEPILOGO ARGOMENTI

## 1. Generalità

- Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- La Costituzione
- Il Codice civile
- Il Codice penale
- La violazione dell'art. 2087 (conseguenze)
- L'evoluzione normativa (cenni)
- Prime direttive sociali emanate dalla comunità europea
- La direttiva quadro
- Il recepimento della direttiva quadro

## 2. Il decreto legislativo 81/2008

- Introduzione
- Decreto legislativo 09.04.2008 n.81 e s.m.i.
- La struttura del D.l.g. 81/08
- Principi
- La struttura
- Contenuto degli allegati
- Principi
- D.lgs. 81/08 e s.m.i. approfondimenti



## B.3.1. – 1. Generalità

### Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

Nell'ordinamento italiano **la tutela del lavoratore è il risultato di una progressiva interazione di norme** che, in oltre 60 anni, hanno fondato il modello di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.

A partire dall'art. 2087 c.c. del 1942, che era e rimane il principale riferimento in tema di tutela dell'integrità fisica e morale del prestatore di lavoro, **"l'obbligo di sicurezza" del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, è andato nel tempo a riempirsi di contenuti** attraverso la sovrapposizione di regole non sempre chiare e organiche.

Solo di recente, con l'emanazione del d.lgs. n. 81/2008, si è giunti a una razionalizzazione della disciplina, che tuttavia continua ad essere oggetto di numerose modifiche e integrazioni.



# B.3.1. – 1. Generalità

## Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

*N.B. Sull'inquadramento giuridico normativo vedere anche il modulo A1.3 <<Diritti e doveri del Personale.>>*

Per comprendere l'evoluzione delle tutele approntate per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, occorre necessariamente partire dalla **Costituzione** della Repubblica Italiana (1948), in cui la rilevanza giuridica della materia trova massima espressione in una serie di articoli e principi enunciati.

Dal riconoscimento del **lavoro quale fondamento della Repubblica** (art. 1 Cost.), la Costituzione colloca la **salute fra i diritti fondamentali** dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.) e vincola l'iniziativa economica privata a uno svolgimento che non contrasti con l'utilità sociale o sia dannosa per la sicurezza, la libertà, la dignità umana (art. 41).



*.. per approfondire*

Il diritto alla salute rappresenta un bene inalienabile e irrinunciabile della persona fisica. Dalla lettura combinata dell'art. 32 e dell'art. 41 della Costituzione si evince che l'interesse alla sicurezza e alla salute del lavoratore è prevalente rispetto a quello dell'imprenditore di organizzare liberamente la propria attività economica.




# B.3.1. – 1. Generalità

## La Costituzione

<<La Repubblica **tutela la salute** come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (...)>> (art. 32);

"l'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla **sicurezza**, alla **libertà** ed alla **dignità umana** (...)" (art. 41)



 .. per approfondire

La Costituzione riserva alla tutela del lavoro numerosi altri articoli:


- l'art. 35 sancisce il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni;
- l'art. 36 demanda alla legge la definizione della durata massima della giornata lavorativa e riconosce il diritto irrinunciabile a riposi e ferie;
- l'art. 37 prevede una particolare tutela per donne lavoratrici e lavoro dei minori;
- l'art. 38 riconosce il diritto dei lavoratori a particolari provvidenze in caso, fra l'altro, di infortunio.



# B.3.1. – 1. Generalità

## Il Codice Civile

I principi fondamentali e inderogabili sanciti dalla carta costituzionale in tema di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore, possono essere rintracciati **nell'art. 2087** del codice civile del 1942.



Art. 2087: << (...) *l'imprenditore adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la **particolarità del lavoro**, **l'esperienza** e la **tecnica**, sono necessarie a tutelare **l'integrità fisica e la personalità morale** dei prestatori di lavoro.* >>



*.. per approfondire*

L'art. 2087 c.c. fa sorgere sul datore di lavoro uno specifico obbligo di sicurezza in grado di condizionare e ridimensionare i suoi poteri in ordine all'organizzazione del lavoro e la cui violazione è considerata inadempimento di un **obbligo di natura contrattuale**.




# B.3.1. – 1. Generalità

## Il Codice Civile

La formulazione dell'art. 2087 impone una dimensione "dinamica" dell'obbligo di sicurezza. Il datore di lavoro è, infatti, tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro secondo **3 parametri**:

- ❑ **particolarità del lavoro** - individuata dai rischi e dalla nocività specifici dell'attività lavorativa;
- ❑ **esperienza** - con riguardo alle conseguenze dannose prevedibili in virtù di eventi già verificatisi e di pericoli già valutati in precedenza;
- ❑ **tecnica** - riferita a nuovi orizzonti di sicurezza messi a disposizione dal progresso scientifico e tecnologico.



*.. per approfondire*

Alla luce dei tre parametri la giurisprudenza ha tratto un principio che caratterizza il modello italiano di prevenzione: **la massima sicurezza tecnologicamente possibile**. Il datore di lavoro non può ritenersi adempiente semplicemente ottemperando alle prescrizioni tecniche dettate per una certa attività o lavorazione, essendo tenuto ad adottare anche misure ulteriori in base all'esperienza e agli standard tecnici più aggiornati, che in concreto siano necessari per tutelare l'integrità fisica del lavoratore.



## B.3.1. – 1. Generalità

### Violazione dell'art. 2087 (conseguenze)

La violazione dell'obbligo di sicurezza produce una responsabilità **non soltanto civile** ma anche **penale** in relazione a reati, sia di portata generale **come l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose**, (artt. 589 e 590 c.p.) sia appositamente previsti, come la rimozione od **omissione dolosa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro** (artt. 437 e 451 c.p.), cui si aggiungono le norme penali riconducibili prevalentemente all'apparato sanzionatorio del d.lgs. n. 81/2008.



## B.3.1. – 1. Generalità

### Violazione dell'art. 2087

il sistema legislativo prevede che sul ***datore di lavoro*** gravano sia il generale obbligo di ***neminem laedere***, espresso dall'art.2043 c.c., la cui violazione è fonte di ***responsabilità extra-contrattuale***, sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art.2087 c.c. ad integrazione *ex lege* delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione è fonte di **responsabilità contrattuale**



 .. per approfondire


***L'art.2087 del c.c.*** funziona proprio come uno strumento di integrazione delle eventuali lacune e di adeguamento della normativa, ai concreti e mutevoli casi. Costituisce una ***norma di chiusura del sistema antinfortunistico*** che fa obbligo al datore di lavoro di adottare sul luogo di lavoro tutte le misure idonee ad assicurare la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro, in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, anche al di là delle particolari misure tassativamente imposte dalle varie leggi speciali sulla prevenzione degli infortuni. (Anche se non si configura un caso di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va pur sempre collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento.)



# B.3.1. – 1. Generalità

## Il Codice Penale

Fin dal 1930, il diritto penale si è interessato delle fattispecie relative alle situazioni di pericolo sul lavoro, inserendo nel codice penale gli artt. **437 c.p.** e **451 c.p.**:



Art. 437: Rimozione ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro;


Art. 451: Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.



# B.3.1. – 1. Generalità

## Il Codice Penale

Le due norme citate, fanno sorgere responsabilità penale riferibile a comportamenti attivi e passivi (a norma dell'art. 40 c.p. infatti **“non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”**) che predispongono a eventi infortunistici o che compromettono la possibilità di ridurre le conseguenze.



Gli articoli in esame hanno dunque una finalità **“prevenzionistica”**, in quanto sanzionano penalmente condotte che potrebbero originare situazioni di pericolo, a prescindere dall'effettiva realizzazione dell'evento dannoso.

*N.B. Sull'argomento vedere anche il modulo A.1.3.*

*<<Diritti e doveri del Personale >>*



# B.3.1. – 1. Generalità

## Il Codice Penale

Oltre alle disposizioni contenute negli artt. 437 e 451 c.p., il codice penale ha fornito una ulteriore forma di tutela, cosiddetta "indiretta", a difesa della sicurezza sul lavoro, mediante gli artt. 589 (**omicidio colposo**) e 590 c.p. (**lesioni personali colpose**).

### **(Art. 589) - omicidio colposo**

*Chiunque **cagiona per colpa la morte** di una persona è punito con la reclusione (...);*

*Se il fatto è commesso con **violazione delle norme (...) per la prevenzione degli infortuni** sul lavoro la pena è della reclusione (...)*



## B.3.1. – 1. Generalità

### Il Codice Penale

#### *(Art. 590) - lesioni colpose*

*Chiunque cagiona ad altri per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione (...)*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con **violazione delle norme ... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena per le lesioni gravi è della reclusione (...), e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione (...)*



A differenza delle norme precedentemente osservate, gli artt. 589 e 590 c.p. hanno carattere **“repressivo/punitivo”** di eventi gravi, che si sono già verificati e che sono stati la diretta conseguenza della violazione di norme antinfortunistiche.



# B.3.1. – 1. Generalità

## II Codice Penale



*.. per approfondire*

(Art. 583 c.p.): “La lesione **personale è grave (...)** **se dal fatto deriva (...)** una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni (...).;

(...) La lesione **personale è gravissima** e si applica la reclusione (...) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile,
- la perdita di un senso,
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella,
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso,
- l'aborto della persona offesa”.



# B.3.1. – 1. Generalità

## II Codice Penale

In sintesi, il quadro legislativo della disciplina penale del lavoro, deve essere esaminato osservando tre gruppi di norme:

1 ← **Contravvenzioni** di pericolo previste dalle disposizioni della legislazione antinfortunistica.

2 ← **Fattispecie delittuose** con evento di danno contemplate agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni personali colpose);

3 ← **Figure delittuose “speciali”** contemplate nel codice penale agli articoli 437 (rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) e 451 (omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro).

Riguardo al primo gruppo, entrano in gioco i precetti e le sanzioni previsti dalle norme antinfortunistiche che, a partire dagli anni '50, hanno introdotto nel nostro ordinamento la legislazione penale del lavoro. In tale contesto si inserisce a pieno titolo l'apparato sanzionatorio del d.lgs. n. 81/2008, il cosiddetto “**Testo Unico della Sicurezza**” (TUS).



# 10.1.I. – 1. Inquadramento giuridico normativo

## Il Codice Penale

1

← **contravvenzioni** di pericolo previste dalle disposizioni della legislazione antinfortunistica.

Il sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di sicurezza delineato dal d.lgs. n. 81/2008 prevede una serie di **reati riconducibili alla particolare qualifica o ruolo** (cosiddetti reati “propri”) assunti nell’organizzazione lavorativa.

*Sull’inquadramento delle responsabilità vedere anche il modulo B.3.2.*

Ciascuno secondo il proprio ruolo e con una rinnovata responsabilità (da cui non è escluso lo stesso lavoratore), risponde delle eventuali violazioni degli obblighi di porre in atto determinati adempimenti o di astenersi da determinate condotte.

Si tratta di **reati contravvenzionali, puniti con l’arresto o l’ammenda** (per le violazioni meno gravi sono previste sanzioni pecuniarie di natura amministrativa).



## B.3.1. – 1. Generalità

### L'evoluzione normativa (cenni)


Il corpo normativo, che ha costituito per anni il riferimento italiano in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, risale agli anni '50 del secolo scorso. Si tratta di decreti a contenuto generale che alla logica di riparazione del danno, hanno affiancato per la prima volta il **concetto di prevenzione**. Tra questi si citano i decreti:

- ❑ D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ❑ D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, recante norme per l'igiene del lavoro.



*.. per approfondire*

Le norme anni '50 prevedevano un **modello di prevenzione di tipo “tecnologico”** (detto anche **normotecnico** o **oggettivo**): il datore di lavoro doveva realizzare un ambiente di lavoro sicuro attraverso l'adozione di un ampio reticolo di prescrizioni tecniche, in grado di assicurare la sicurezza strutturale di **impianti, macchine, attrezzature ed edifici**.





### L'evoluzione normativa (cenni)

Il modello di prevenzione tecnologico, ovvero della sicurezza centrata sul rigido adempimento di accorgimenti tecnici oggettivi, ha mostrato nel tempo i suoi limiti. In particolare le critiche hanno riguardato i seguenti aspetti :

- ❑ il **lavoratore ha un ruolo passivo** nel progetto di prevenzione (mero “creditore di sicurezza”);
- ❑ solo in ipotesi limitate sono previste disposizioni tendenti a rendere sicuri (uniformati a criteri di prudenza e cautela) i comportamenti operativi dei lavoratori;
- ❑ le misure di “**protezione**” sono **privilegiate rispetto quelle di “prevenzione”**;
- ❑ non tiene conto che **ogni singolo ambiente di lavoro presenta specifiche caratteristiche** e fattori di rischio peculiari.



# B.3.1. – 1. Generalità



 .. per approfondire

Le criticità che minavano l'effettiva efficacia del modello di prevenzione adottato, furono affrontate dal legislatore italiano che ha introdotto alcuni **correttivi all'approccio "tecnologico"**.

In questo senso hanno operato:

- ❑ L'art. 9 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori); ha riconosciuto ai lavoratori, per il tramite delle rappresentanze sindacali, il **diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione** degli infortuni e delle malattie professionali.
  
- ❑ L'art. 20 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) ha attribuito **all'azione congiunta del datore di lavoro e delle rappresentanze sindacali** aziendali il compito di **individuare ulteriori misure di sicurezza**, in aggiunta a quelle normativamente previste dal legislatore.

N.B. si noti che l'art. 24 della Legge n. 833/1978, affidava al Governo la delega - mai esercitata - a emanare entro il **31/12/1979 un testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro!**



## B.3.1. – 1. Generalità

### Prime direttive sociali emanate dalla comunità europea

Gli anni '80 sono stati caratterizzati dal lento ma inevitabile recepimento di molte direttive comunitarie, aventi considerevoli effetti sul quadro normativo interno in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.



- **77/756/CEE** recepita con il D.P.R. 8 giugno 1982, n° 542 “Segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro”
- **78/610/CEE** recepita con il D.P.R. 10 settembre 1982, n° 962 “Esposizione dei lavoratori al cloruro di vinile monomero”;
- **D.P.R. 175/88** “Aziende a rischio di incidente rilevante”;
- **80/1107/CEE, 88/642/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE** recepite con il d.lgs. 15 agosto 1991, n° 277

Ma è con il recepimento della **direttiva-quadro n. 89/391/CE(E)** del 12/6/1989, ad opera del **d.lgs. n. 626/94**, che vengono accolti nel nostro ordinamento i canoni della moderna prevenzione.

dalla prevenzione **TECNOLOGICA**



a un sistema di **SICUREZZA GLOBALE**

**“L’uomo, non la macchina, al centro della nuova organizzazione della sicurezza ...”**



# B.3.1. – 1. Generalità

## La direttiva quadro

**89/391/CEE 12 Giugno 1989  
Miglioramento della sicurezza e  
della salute dei lavoratori  
nei luoghi di lavoro**

un diverso approccio basato  
su **tre elementi cardine:**

**tecnica - organizzazione - uomo**



# B.3.1. – 1. Generalità

## La direttiva quadro

- ❑ La direttiva-quadro n. 89/391/CE(E), indica i principi cardine e le prescrizioni minime cui deve ispirarsi la stessa azione comunitaria.
- ❑ Tale direttiva, e buona parte delle successive emanate in ossequio ai suoi principi, è stata recepita nel nostro Paese con il **d.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994**.
- ❑ Il d.lgs. n. 626/94 e s.m.i., **ha modificato radicalmente l'impianto concettuale** fino a quel momento adottato dal nostro sistema normativo in materia di tutela del lavoratore.
- ❑ **L'obbligo primario diviene la prevenzione dei rischi** e pertanto, il datore di lavoro può ricorrere alle misure di protezione solo nel caso in cui le misure tecniche, organizzative e procedurali non consentono l'eliminazione dei rischi.

89/391/CEE 12 Giugno 1989  
Miglioramento della sicurezza e  
della salute dei lavoratori  
nei luoghi di lavoro

tecnica - organizzazione - uomo



# B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

## Introduzione

Nonostante da tempo si avvertisse la necessità di adottare un testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il d.lgs. n. 626/94 si è innestato nel precedente quadro normativo e, fatta eccezione per le ridotte ipotesi di abrogazione espressa, il raccordo con la legislazione precedente doveva compiersi mediante i criteri dell'abrogazione tacita, con conseguenze negative in termini di comprensibilità e chiarezza della norma da applicare in concreto.

Solo con l'emanazione del **d.lgs. n. 81/2008** si è realizzato il progetto di razionalizzazione e riordino delle principali norme vigenti in materia prevenzionistica.



*.. per approfondire*

**Attenzione:** la nuova concezione di prevenzione, introdotta con le direttive comunitarie, **non rappresenta la fine dell'era della sicurezza tecnologica!** Accanto alle disposizioni tendenti a rendere sicuri i comportamenti operativi dei lavoratori (attraverso la formazione e informazione), rimane saldo il principio di prevenzione secondo il quale le macchine e gli ambienti **devono comunque possedere** i requisiti e i dispositivi idonei a garantire la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.




# B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

Intervento  
protettivo/riparatorio

Intervento  
preventivo


Misure meno  
aspre

Misure più aspre



Centro di interesse:  
macchine

Centro di interesse:  
lavoratore




VALORIZZAZIONE  
PROTEZIONE  
INTEGRITA' FISICA  
PERSONALITA' MORALE  
BENESSERE



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### La struttura



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### La struttura

Con il d.lgs. n. 81, del 9 aprile 2008 (TUS), si è data attuazione alla delega conferita al Governo, per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un **unico testo unico normativo**.

Il risultato conseguito è un testo imponente che si compone di 306 articoli suddivisi in 13 titoli accompagnati da 51 allegati tecnici



306 articoli - 51 allegati




*.. per approfondire*

Pur non trattandosi in senso tecnico di un testo unico, convenzionalmente si adotta tale terminologia riferendosi al d. lgs. n. 81/2008. Condivisa è l'opinione che si tratti più propriamente di un "Codice della Sicurezza" in quanto molte disposizioni di portata generale continuano a sopravvivere all'esterno del decreto (ad esempio quelle relative alla tutela della salute della lavoratrice gestante e puerpera di cui al decreto n.151/2001, e quelle relative alla tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno di cui al d.lgs. n. 66/2003).



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### La struttura



Il d. lgs. n. 81/2008 ha segnato il consolidamento del modello di **prevenzione soggettiva**, concepito come **una funzione complementare all'organizzazione di lavoro**.

Con esso si è disposta l'abrogazione espressa di numerosi provvedimenti emanati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tra i quali la legislazione degli anni '50, il d.lgs. n. 277/91 e lo stesso **d.lgs. n. 626/94**.



# B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

## La struttura

Sotto il profilo strutturale, il d. lgs. n. 81/2008, riproduce l'impianto del d.lgs. n. 626/1994.

**Titolo I:** Disposizioni generali (Art. 1 – 61)

Contiene la disciplina generale della materia, inerente i principi che delineano le finalità, il campo di applicazione, le istituzioni coinvolte e il sistema di gestione della sicurezza, quest'ultimo direttamente riconducibile alla direttiva-quadro n. 89/391.

**Titolo II:** Luoghi di lavoro (Art. 62 – 68) - **Titolo III:** Uso delle attrezzature di lavoro e D.P.I. (Art. 69 – 87) - **Titolo IV:** Cantieri temporanei o mobili (Art. 88 – 160) - **Titolo V:** Segnaletica di salute e sicurezza su lavoro (Art. 161 – 166) - **Titolo VI:** Movimentazione manuale dei carichi (Art. 167 – 171) - **Titolo VII:** Attrezzature munite di videoterminali (Art. 172 – 179) - **Titolo VIII:** Agenti fisici (Art. 180 – 220) - **Titolo IX:** sostanze pericolose (Art. 221 – 265) – **Titolo X:** Esposizione ad agenti biologici (Art. 266 – 286) - **Titolo XI:** Protezione da atmosfere esplosive (Art. 287 – 297).

Contengono la disciplina settoriale, che integra e completa quella generale, inerente i luoghi di lavoro, l'uso delle attrezzature di lavoro, i cantieri temporanei e mobili, la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, la movimentazione manuale di carichi, l'uso dei videoterminali, l'esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici e la protezione da atmosfere esplosive: rappresentano la trasposizione aggiornata dei titoli del previgente decreto n.626/1994 e di altri provvedimenti normativi a quest'ultimo collegati.



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### La struttura

**Titolo XII** : Disposizioni in materia penale e di procedura penale (Art. 298 – 303) -  
**Titolo XIII** : Disposizioni **finali** (Art. 304 – 306)

Contengono rispettivamente le disposizioni in materia penale e di procedura penale e le norme transitorie e finali.

### Contenuto degli allegati

|              |   |
|--------------|---|
| Allegato I   | Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di <b>sospensione dell'attività</b> imprenditoriale                            |
| Allegato II  | Casi in cui è consentito lo <b>svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti</b> di prevenzione e protezione dai rischi |
| Allegato III | <b>Cartella sanitaria e di rischio</b>  |
| Allegato IV  | Requisiti dei luoghi di lavoro  |



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### Contenuto degli allegati [continua]

|               |   |
|---------------|---|
| Allegato V    | Requisiti di <b>sicurezza delle attrezzature di lavoro</b> costruite in assenza di disposizioni legislative |
| Allegato VI   | Disposizioni concernenti l' <b>uso delle attrezzature di lavoro</b>   |
| Allegato VII  | Verifiche di <b>attrezzature</b>  |
| Allegato VIII | Indicazioni di carattere generale relative a <b>protezioni particolari</b>                                  |
| Allegato IX   | Valori delle <b>tensioni nominali di esercizio</b> delle macchine ed impianti elettrici                     |
| Allegato X    | <b>Elenco dei lavori edili o di ingegneria</b> civile di cui all'art. 89 comma 1, lettera a)                |
| Allegato XI   | Elenco dei <b>lavori comportanti rischi particolari</b> per la sicurezza e la salute dei lavoratori         |
| Allegato XII  | Contenuto della <b>notifica preliminare</b> di cui all'art. 99  |
| Allegato XIII | Prescrizioni di sicurezza e di salute per la <b>logistica di cantiere</b>                                   |
| Allegato XIV  | Contenuti minimi del <b>corso di formazione</b> per i coordinatori progettazione e esecuzione lavori        |
| Allegato XV   | Contenuti minimi dei <b>piani di sicurezza nei cantieri</b> temporanei o mobili                             |
| Allegato XVI  | <b>Fascicolo</b> con le caratteristiche dell'opera  |



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### Contenuto degli allegati [continua]

|                |   |
|----------------|---|
| Allegato XVII  | <b>Idoneità tecnico professionale</b>   |
| Allegato XVIII | <b>Viabilità</b> nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali                                       |
| Allegato XIX   | Verifiche di <b>sicurezza dei ponteggi</b> metallici fissi  |
| Allegato XX    | Costruzione e impiego di <b>scale portatili</b> - Autorizzazione ai laboratori di certificazione        |
| Allegato XXI   | <b>Accordo Stato, regioni</b> e prov. aut. sui corsi di formazione lavoratori addetti a lavori in quota |
| Allegato XXII  | Contenuti minimi del <b>Pi.M.U.S.</b>   |
| Allegato XXIII | <b>Deroga</b> ammessa per i ponti su ruote a torre  |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Allegato XXIV   | Prescrizioni generali per la <b>segnaletica di sicurezza</b>  |
| Allegato XXV    | Prescrizioni generali per i <b>cartelli segnaletici</b>   |
| Allegato XXVI   | Prescrizioni per la <b>segnaletica dei contenitori e delle tubazioni</b>  |
| Allegato XXVII  | Prescrizioni per la <b>segnaletica</b> destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle <b>attrezzature antincendio</b> |
| Allegato XXVIII | Prescrizioni per la <b>segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo</b> e per la segnalazione delle vie di circolazione        |



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### Contenuto degli allegati [continua]

|                  |   |
|------------------|---|
| Allegato XXIX    | Prescrizioni per i <b>segnali luminosi</b>                                |
| Allegato XXX     | Prescrizioni per i <b>segnali acustici</b>                                |
| Allegato XXXI    | Prescrizioni per la <b>comunicazione verbale</b>                          |
| Allegato XXXII   | Prescrizioni per i <b>segnali gestuali</b>                                |
| Allegato XXXIII  | <b>Movimentazione manuale dei carichi</b>                                 |
| Allegato XXXIV   | Addetti ai <b>videoterminali</b>  |
| Allegato XXXV    | Vibrazioni  |
| Allegato XXXVI   | Campi elettromagnetici  |
| Allegato XXXVII  | Radiazioni ottiche  |
| Allegato XXXVIII | Valori limite di esposizione professionale                                |
| Allegato XXXIX   | Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria |
| Allegato XL      | Divieti   |



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### Contenuto degli allegati [continua]

|                 |  |
|-----------------|--|
| Allegato XLI    | Atmosfera: Norme UNI   |
| Allegato XLII   | Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento  |
| Allegato XLIII  | Prescrizioni per i segnali gestuali  |
| Allegato XLIII  | Valori limite di esposizione professionale   |
| Allegato XLIV   | Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici               |
| Allegato XLV    | Segnale di rischio biologico   |
| Allegato XLVI   | Elenco degli agenti biologici classificati   |
| Allegato XLVII  | Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento  |
| Allegato XLVIII | Specifiche per processi industriali  |
| Allegato XLIX   | Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive  |
| Allegato L      | (articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)                                       |
| Allegato LI     | (articolo 293, comma 3) - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive |



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### Principi

il TUS definisce un sistema globale di organizzazione e gestione della sicurezza, basandosi su alcuni **principi cardine**:

#### Principio sostanzialistico



- Le definizioni di **lavoratore**, **datore di lavoro** e di **azienda**, fornite dall'art. 2 del d. lgs. n. 81/2008, sono largamente improntate a **criteri sostanziali** che prescindono dalla formale qualificazione dei rapporti giuridici, **facendo perno sull'elemento organizzativo**.

#### Principio di universalità della tutela



- La tutela si applica a **tutti** i settori e a **tutte** le tipologie di rischio (art. 3)
- Nozione **onnicomprensiva di salute** (art. 2 co. 1 lett. o) - *Il d.lgs. n. 81/2008 adotta una nozione estesa del concetto di salute definendola: "uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità".*
- Nozione ampia di **lavoratore** (art. 2 co. 1 e art. 3 co. 4)

#### Principio di effettività



- Le responsabilità giuridiche che gravano sui specifici soggetti sono individuate sulla base delle **mansioni svolte in concreto**, a prescindere da qualsiasi **investitura formale** (art. 299)



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### Principi

L'area applicativa del TUS è riferita a **“tutti i settori di attività, privati e pubblici”** e **“tutte le tipologie di rischio”** (principio di universalità della tutela);



resta ferma la previsione di discipline differenziate per settori ed ambiti lavorativi particolari (tra cui il **Dipartimento dei VV.F.**) nei quali le norme del d.lgs. n. 81/2008 si applicano tenendo conto delle **“effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”**.

 .. **per approfondire** I soggetti tutelati dalle disposizioni del TUS sono **“tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati ed autonomi”**, cui si aggiungono i **soggetti equiparati**: in definitiva viene ricompresa la tutela per ogni lavoratore impiegato a qualsiasi titolo in un'organizzazione, anche a soli scopi formativi, prescindendo dalla tipologia contrattuale per cui presta l'attività.



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### Principi

Il capo III del titolo I del d. lgs. n. 81/2008, è dedicato alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Attraverso l'elencazione delle **misure generali di tutela**, il TUS ha operato una specificazione del generale obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c. prevedendo una serie di adempimenti al cui vertice si colloca la "**valutazione dei rischi**".

L'esito della valutazione dei rischi deve essere riportato in un documento programmatico e operativo (c.d. **documento di valutazione dei rischi – DVR**) finalizzato all'individuazione delle misure da adottare per l'eliminazione o la riduzione dei rischi individuati (in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico), nonché i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.



#### **.. per approfondire**

L'obbligo di valutare **tutti i rischi** (*principio di universalità della tutela*), disposto dal legislatore del TUS, rimanda direttamente all'oggetto della valutazione dei rischi: tra questi sono espressamente previsti i rischi da stress lavoro-correlato quelli connessi alla gravidanza, quelli pertinenti alle differenze di genere, di età, di provenienza da altri paesi e infine quelli legati alla specifica tipologia contrattuale con cui viene prestato il lavoro.



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### Principi

Oltre il fondamentale obbligo di **valutazione dei rischi** e l'individuazione delle necessarie misure di tutela idonee a eliminare o a diminuire la presenza dei rischi, assumono particolare rilievo gli obblighi relativi all'**informazione** e alla **formazione**, che si confermano i capisaldi della **partecipazione attiva dei lavoratori** alla gestione della sicurezza.



Sempre correlato al principio di valutazione del rischio vige, inoltre, l'obbligo di sottoporre il lavoratore a **sorveglianza sanitaria**, nelle ipotesi di individuazione di situazioni di rischio specifiche e comunque nei casi rappresentati dalla norma (art. 41).



#### **.. per approfondire**

L'obbligo di formazione, già previsto nel precedente quadro normativo per i lavoratori e per i rappresentanti della sicurezza (RLS), viene esteso dal TUS anche a favore dei dirigenti e dei preposti (si veda l'art. 15,).



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008



.. per approfondire

### d.lgs.81/08 e s.m.i. [continua]



L'art. 41 del TUS dispone che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'art. 6 e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e questa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Alcuni articoli del D.Lgs. 81/2008 dispongono l'obbligo di sorveglianza sanitaria nei seguenti casi:

- art. 168: movimentazione manuale dei carichi
- art. 176: videoterminali
- art. 185: agenti fisici
- art.196: rumore
- art. 204: vibrazioni
- art 211: campi elettromagnetici
- art. 218: radiazioni ottiche
- art. 229: agenti chimici
- art. 242: agenti cancerogeni e mutageni
- art. 259: amianto –
- artt. 279/281: agenti biologici.

Nei casi e alle condizioni previste dalla normativa le visite periodiche sono finalizzate, anche, alla verifica delle condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art, 41 comma 4).

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di lavoro notturno, gravidanza, disabili e minori si continua a far riferimento alle normative specifiche.



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### Principi

Tra le misure generali di tutela, ed i correlati obblighi che ne discendono, vale la pena segnalare i più significativi :



- ❑ la programmazione della prevenzione e **l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione** (nomina del Responsabile Servizio di prevenzione e protezione ed eventuali Addetti al Servizio di prevenzione e protezione);



- ❑ la nomina del **medico competente** (ove previsto);



- ❑ il rafforzamento del ruolo del **rappresentante dei lavori per la sicurezza (RLS)**;



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### Principi

- ❑ l'individuazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di gestione delle emergenze (**addetti antincendio e addetti al primo soccorso**)
- ❑ la messa a disposizione di idonei **dispositivi di protezione individuale** (D.P.I.)
- ❑ l'adempimento degli obblighi di **addestramento**;
- ❑ l'adozione delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza (**piani di emergenza**);



Quanto introdotto sugli adempimenti previsti dal TUS, sarà sviluppato nei successivi moduli B.3.2., B.3.3. e B.3.4.



## Principi

La lettura dell'art. 15 TUS, dedicato alle **misure generali di tutela**, consente di trarre le linee guida del sistema globale di organizzazione e gestione della sicurezza predisposto dal d.lgs. n. 81/2008.



.. per approfondire

### Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro - Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

#### Art. 15. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;



# 10.1.I. – 2. Il decreto legislativo 81/2008



 .. per approfondire

## Art. 15. Misure generali di tutela [continua]

- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### Principi

- ❑ La competenza generale delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro è demandata alle Aziende sanitarie locali (**ASL**).
- ❑ Per particolari settori e attività lavorative, permangono **competenze specifiche** di altri organi come i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali e regionali del Lavoro, gli uffici di Sanità Aerea e Marittima e del **CNVVF**.
  - ❑ La **competenza esclusiva** delle funzioni di controllo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori appartenenti alle Forze Armate, per quelle di Polizia e per i **Vigili del Fuoco** dei **propri servizi sanitari e tecnici**.
  - ❑ Nell'ambito delle **aree operative riservate**, (quali quelle ove previsto in servizio il personale del **CNVVF**), è l'**Ufficio di Vigilanza**, istituito presso l'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento VVF, ad avere **competenza esclusiva** delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### Principi

A cominciare dal d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106, che ha apportato significative correzioni e innovazioni all'originario impianto normativo, la **disciplina del TUS continua ad essere oggetto di numerose modifiche e integrazioni.**

la modifica più recente è stata introdotta dal decreto attuativo del Jobs Act - d.lgs. n. 151 del 14 settembre 2015.



**Negli approfondimenti (vedi pagine seguenti) si riportano gli articoli del TUS che vedono **richiamato il CNVVF**, anche a seguito delle modifiche intervenute al testo normativo originario.**




# B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008



## D. Igs. 81/2008 ... *per approfondire*

### Art. 3. Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, **del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile**, dei servizi di protezione civile, (...), le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal **Corpo dei vigili del fuoco**, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (...)
- 3-bis. Nei riguardi (...) delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, **e i volontari dei vigili del fuoco**, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività (...)



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### D. lgs. 81/2008 ... *per approfondire*

#### Art. 4. Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione **del numero di lavoratori** dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

2.(...)

g) i volontari del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile; (...)

#### Art. 10. Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, (...) svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008



.. *per approfondire*

### Art. 13. Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, nonché per il settore minerario,(...)

1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sull' applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette Amministrazioni.

(...)

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite (...) ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i **Vigili del fuoco**; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. (...)



Sull'argomento vedere anche il modulo B.3.4.



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### D. lgs. 81/2008 ... *per approfondire*

#### Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, (...), possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (...) individuate nell'Allegato I.



(...) Limitatamente alla sospensione dell'attività di impresa, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'Allegato I, provvede il **Comando provinciale dei vigili del fuoco** territorialmente competente.

Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente **Comando provinciale dei vigili del fuoco**, il quale procede ai sensi delle disposizioni del d. lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### D. lgs. 81/2008 ... *per approfondire*

#### **Art. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni**

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio (...), è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. (...)

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, **dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (...)**



# B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

## D. Igs. 81/2008 ... *per approfondire*

### Art. 46. Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal d. lgs. n. 139/2006 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. *(continua)*



Sull'argomento vedere anche i moduli B.1. <<Prevenzione incendi>> C.1. <<Polizia giudiziaria>>



## B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

### D. lgs. 81/2008 ... *per approfondire*

#### Art. 46. Prevenzione incendi

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al co. 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al **decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998**.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, co. 2, lett. h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del **Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile**, di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'art. 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono riassegnate al **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.



# B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008



## D. lgs. 81/2008 ... *per approfondire*

### Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro

#### Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. (...)

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, **il Corpo nazionale dei vigili del fuoco** può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. **Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco** provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.(...)




Con Lettera Circolare prot. 17492 del 19.06.2015 la D.C.R.L.S – Area VI Macchinari e materiali, sono state impartite prime indicazioni di indirizzo.



# B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008

## .... per approfondire Circolare prot. 17492 del 19.06.2015 (D.C.R.L.S)



<<Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento del C.N.VV.F.>>



# B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008



## .... per approfondire Circolare prot. 17492 del 19.06.2015 (D.C.R.L.S)

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Ministero dell'Interno<br/>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE<br/>DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI<br/>AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI</p> <p>effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, relativamente alle attrezzature di cui dispone e può effettuare la formazione e l'abilitazione del proprio personale adibito all'utilizzo delle attrezzature di cui all'art. 73, comma 5.</p> <p>Nell'ottica di rispetto sostanziale dei contenuti tecnici delle norme di sicurezza citate, si forniscono di seguito le indicazioni per disciplinare l'attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all'allegato VII dlgs 81/08 di cui dispone il C.N.VV.F. nonché le indicazioni per i corsi di formazione del personale addetto all'impiego delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato A dell'Accordo Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22.02.2012.</p> <p><b>Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento del C.N.VV.F.</b></p> <p><u>Disciplina del servizio di verifiche</u></p> <p>L'abilitazione alla effettuazione delle verifiche periodiche di cui al D.Intern. 11.04.2011 si consegue con il superamento di idoneo corso di formazione di 1 settimana organizzato dalla Direzione Centrale per la Formazione e dalla Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali. Nell'ambito di tale corso verranno fornite le istruzioni necessarie ricavate dalle norme laddove esistenti e dal libretto di uso e manutenzione dei mezzi (Vedasi allegato 1 – Ispezioni apparecchi di sollevamento). Presso l'Area VI Macchinari e Materiali viene costituito l'albo dei tecnici abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche.</p> <p>È opportuno che, a regime, almeno un tecnico per i Comandi piccoli e più di uno nei Comandi medi e grandi, consegua l'abilitazione di cui trattasi. Nelle more della piena configurazione, i Direttori Regionali utilizzeranno i tecnici via via abilitati per le verifiche presso i Comandi della propria Zona di competenza.</p> <p>Possono essere abilitati funzionari laureati e periti industriali, questi ultimi con almeno 5 anni di esperienza nel settore automezzi del Comando.</p> <p>La prima verifica periodica è la verifica in cui si compila "la scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro". In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione, dichiarazione CE di conformità, tabelle e diagrammi di portata, diagramma delle aree di lavoro, istruzioni per l'uso, ecc. (Vedansi allegati 2, 3 e 4).</p> <p>Le verifiche periodiche (compresa la prima) sono finalizzate ad accertare la conformità dell'apparecchiatura alle modalità di installazione previste dal fabbricante nel manuale delle istruzioni d'uso e lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura, l'efficienza dei</p> | <p>Ministero dell'Interno<br/>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE<br/>DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI<br/>AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI</p> <p>dispositivi di sicurezza e di controllo. Ad ogni verifica si compila il "verbale di verifica periodica". (Vedasi allegato 5).</p> <p>L'Area VI – Macchinari e Materiali della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali ha il compito di costituire la banca dati informatizzata delle verifiche effettuate presso i Comandi. Fin quando tale banca non sarà attiva, all'Area VI verrà inviato un esemplare in formato cartaceo del documento di verifica. Una copia dello stesso documento sarà tenuto presso il Comando, nel fascicolo del mezzo.</p> <p>La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) deve essere segnalata al Comandante e all'Area VI. Per le operazioni di verifica di cui sopra il Comandante deve mettere a disposizione del verificatore il personale per l'esecuzione delle operazioni.</p> <p>Si precisa che la competenza delle verifiche di cui trattasi è del Comando che ha in assegnazione il mezzo e che alle stesse si deve provvedere entro il mese di gennaio di ciascun anno. In caso di trasferimento temporaneo del mezzo in via ordinaria, il Comando da cui il mezzo proviene deve informare con una scheda apposita il Comando di temporanea assegnazione sullo stato del mezzo. Il Comando di temporanea assegnazione, salvo diversi accordi con il Comando assegnatario del mezzo, provvede alle verifiche e ai controlli. In caso di trasferimento temporaneo del mezzo per emergenza, le attività di verifica e di controllo saranno eseguite, in conformità alla Circolare 1/2011, dall'Unità Riparazioni della Sezione Logistica del Comando Operativo Avanzato.</p> <p>Per opportuna conoscenza, si informa che per quanto riguarda l'indagine supplementare per le attrezzature di lavoro di cui trattasi, messe in esercizio da oltre 20 anni, di cui allo stesso D.Intern 11/04/2011, allegato II, punto 2c, che consiste in una ispezione approfondita delle parti della macchina, finalizzata ad individuare "eventuali vizi, difetti o anomalie, prodotti nell'utilizzo", nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali, il C.N.VV.F., in prima applicazione, intende costituire, presso l'Area VI Macchinari e Materiali, in un congruo periodo di tempo, un nucleo di tecnici adeguatamente formati e dotati delle attrezzature necessarie, che potrà provvedere a tali controlli presso le strutture periferiche senza bisogno di ricorrere a professionisti esterni.</p> <p><u>Corsi di abilitazione alle verifiche annuali</u></p> <p>In allegato si riporta il programma del corso di abilitazione alla effettuazione delle verifiche annuali, la cui prima edizione sperimentale è prevista presso idonea sede della Direzione Centrale per la Formazione presumibilmente nel prossimo mese di settembre.</p> <p>Le Direzioni Regionali VF dovranno individuare almeno un funzionario tecnico in ambito regionale per la partecipazione alla edizione sperimentale del corso per "tecnici esperti" inviando i</p> | <p>Ministero dell'Interno<br/>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE<br/>DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI<br/>AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI</p> <p>dominativi all'Area VI – Macchinari e Materiali entro il 01/07/2015.</p> <p>Nel seguito verranno svolte altre edizioni del corso.</p> <p><b>Corsi di formazione per gli operatori di AS e AG</b></p> <p>Per quanto riguarda i corsi di formazione per il personale addetto all'utilizzazione degli apparecchi di sollevamento (AG, AS, ecc.), ad integrazione delle disposizioni attualmente in vigore, si stabilisce che, fin da ora, i programmi di detti corsi vengano integrati/adattati tenendo conto dei programmi di cui agli allegati III, IV e IX dell'Accordo Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012, ai quali si rimanda, e si dispone altresì che i funzionari tecnici abilitati alle verifiche annuali di cui sopra, non appena se ne avrà disponibilità presso i Comandi, svolgano nell'ambito di tali corsi almeno il modulo tecnico di 3 ore e facciano parte della commissione d'esame finale.</p> <p>IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (CNVMI)</p> <p>Allegati:<br/>1 - Ispezioni apparecchi di sollevamento<br/>2 - Verbale prima verifica per autoscala<br/>3 - Verbale prima verifica per ponte mobile sviluppabile<br/>4 - Verbale prima verifica per autogru e gru per autocarro<br/>5 - Verbale verifica periodica<br/>6 - Programma corso per l'abilitazione alle verifiche su apparecchi di sollevamento destinati al soccorso.</p> |
|--|--|---|



# B.3.1. – 2. Il decreto legislativo 81/2008



.. per approfondire

## Titolo III - Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro (segue)

### Art. 73. Informazione, formazione e addestramento (...)

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, co. 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione. **(Accordo 22.2.2012 n° 53/CSR)**

5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** all'utilizzo delle attrezzature di cui al co. 5 possono essere effettuate direttamente dal **Corpo nazionale** medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



# Riferimenti

Il presente modulo è stato rielaborato dalle dispense del corso per Ispettori antincendio 2015 <<Sicurezza nei luoghi di lavoro>> di Sergio Inzerillo e Fabrizio Vestrucci



## B.3. Sicurezza nei luoghi di lavoro

### *1. Inquadramento legislativo*



Arrivederci e grazie per l'attenzione

